

N. R.G. 1450/2022



**TRIBUNALE DI CALTAGIRONE**

**Decreto per lo svolgimento di udienza mediante trattazione scritta**

Il Giudice dott.ssa Cinzia Cicero,

**rilevato** che con decreto n. 228/2021 del 30/12/2021 (c.d. milleproroghe) sono state tra l'altro date *“Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare”*; **rilevato** che, in particolare, all'art. 16, comma 1, è stato previsto che *“1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.”*;

**rilevato** che il comma 4 dell'art. 221 citato prevede la possibilità per il giudice di *“disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (...) e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte”* con decreto da comunicarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza e con facoltà per ciascuna parte di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento;

**ritenuto** che l'udienza *de qua* non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;

**P.Q.M.**

**CONFERMA** l'udienza già fissata del **10/01/2023**, disponendo che si svolga dalle ore 9:00 con le modalità di cui all'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, salva la possibilità per ciascuna parte di richiedere la trattazione orale, con istanza da depositarsi entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto;



**ASSEGNA** alle parti termine fino alle ore 12:00 del quinto giorno antecedente l'udienza per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni che sarebbero state formulate in una udienza con comparizione fisica, abilitando le parti, in alternativa, al deposito di una nota congiunta contenente le rispettive istanze e conclusioni;

**AVVISA** le parti che il mancato deposito di note scritte, nel termine sopra indicato, sarà considerato come mancata comparizione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. (cfr. art. 221, co. 2 D.L. n. 34/2020 cit. secondo cui: *“Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.”*);

**AVVISA** le parti che non dovranno comparire all'udienza come sopra fissata e che sarà redatto verbale telematico dell'udienza con indicazione delle modalità di trattazione e adozione del relativo provvedimento, sempre in forma telematica.

**MANDA** alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.

Caltagirone,

Il Giudice  
Dott.ssa Cinzia Cicero

